

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: decadenza dalle agevolazioni IRES

di Giovanna Greco

Le **start up innovative** sono state introdotte con il D. L. n. 179/2012, recante **“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”**, come società costituite sotto forma di cooperativa, di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata - anche nella forma semplificata, a capitale ridotto o come *societas europea* - le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La **societas europea (SE)** è un nuovo tipo di società per l'esercizio di impresa con una forma giuridica sopranazionale e di cooperazione tra le imprese che operano all'interno del mercato comune; per questo sono soggette a regole di base del diritto comunitario indipendente dai diritti nazionali, validi ai soli fini fiscali, di concorrenza e crisi d'impresa.

Ricordiamo che anche per il 2016 sono stati riconfermati gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle **start-up innovative**. L'autorizzazione è arrivata con la decisione n. 36866 del 14 dicembre 2015 da parte del **Ministero dello Sviluppo Economico**. Per le **persone fisiche** l'incentivo consiste in una detrazione dall'imposta linda pari al 19% della somma investita. **Invece, i soggetti passivi IRES** potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati. Le percentuali salgono al 25% nel caso di investimenti nelle *start-up* a vocazione sociale e al 27% nel caso di investimenti in *start-up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il D.M. 25 febbraio 2016, attuativo della norma che ha introdotto gli incentivi fiscali per gli investimenti in **start up innovative** (articolo 29 del D.L. 179/2012), ha disciplinato, tra l'altro, le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, è prevista la **perdita dei benefici** se, entro tre anni dalla data dell'investimento, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le *start-up*, elencati nell'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012.

I contribuenti che, successivamente alla fruizione del beneficio previsto per chi investe in *start up* innovative, decadono dalle agevolazioni, devono utilizzare, per versare le somme dovute a

titolo di recupero dell'IRES e dell'addizionale IRES per il settore petrolifero e gas, rispettivamente, i codici tributo "2016" e "2017", istituiti con la recente **risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016**.

Nello specifico è opportuno evidenziare la descrizione dei nuovi codici introdotti:

- **"2016 Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art. 29 del decreto legge n. 179/2012";**
- **"2017 Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art. 29 del decreto legge n. 179/2012".**

In conclusione, i due codici tributo di nuova istituzione consentono, in caso di decadenza dall'agevolazione, ai soggetti che, dopo aver beneficiato dell'incentivo, hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale, di **restituire**, tramite modello F24, gli importi fruitti. Nella delega di pagamento i codici vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*"; nel campo "*anno di riferimento*" deve essere indicato l'anno d'imposta in cui si è verificata la **decadenza**.